



RENTRI

Le nuove regole
per la gestione
dei registri di carico e scarico

sito gestito da



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

con il supporto di



UNIONCAMERE



ALBO NAZIONALE
GESTORI AMBIENTALI

Chi deve tenere il registro di carico e scarico

I **soggetti** che devono tenere il registro di carico e scarico sono quelli previsti dall'articolo 190 del decreto legislativo 152/2006. I suddetti sono **tenuti all'obbligo di iscrizione al RENTRI**.



Cosa cambia



Il Decreto 4 aprile 2023 n. 59 stabilisce:

- i **nuovi modelli** (da compilarsi secondo le istruzioni contenute nel Decreto Direttoriale n. 251/2023);
- l'obbligo di **vidimazione e tenuta digitale** dei registri di carico e scarico a partire dall'iscrizione;
- l'obbligo di **trasmissione al RENTRI** dei dati annotati sul registro di carico e scarico tenuto in forma digitale.



Cosa non cambia

La disciplina prevista dall'art.190 del D.lgs. 152/2006 rimane immutata per quanto riguarda:

- i soggetti obbligati e quelli esonerati
- la possibilità per alcuni operatori di tenere il registro di carico e scarico con modalità alternative, ad esempio conservando i formulari di identificazione del rifiuto;
- il luogo di tenuta del registro e periodo di conservazione;
- i tempi per l'annotazione dei movimenti sul registro di carico e scarico;
- la possibilità per le organizzazioni di categoria di tenere il registro per conto dei propri associati.

La prima registrazione che viene annotata sul nuovo registro di carico e scarico seguirà la numerazione progressiva riportata sul "vecchio" registro.



Obbligo di registro digitale

Il registro dell'unità locale va **tenuto e vidimato in formato digitale**:

- a decorrere **dal 13 febbraio 2025** per i soggetti tenuti ad iscriversi al RENTRI **dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025**;
- a decorrere **dalla data di iscrizione** per i soggetti tenuti ad iscriversi al RENTRI **dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025**;
- a decorrere **dalla data di iscrizione** per i soggetti tenuti ad iscriversi al RENTRI **dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026**.




Registro cartaceo: disciplina transitoria



Dal 13 febbraio 2025 e sino all'iscrizione al RENTRI gli operatori tengono il registro di carico e scarico in formato cartaceo **utilizzando il nuovo modello scaricabile dal portale del RENTRI** a partire dal 15 dicembre 2024, da vidimare presso le Camere di Commercio.

Rientrano in questa situazione **i produttori di rifiuti con meno di 50 dipendenti per i quali non è ancora scattato l'obbligo di iscrizione** al RENTRI che comporta il passaggio al registro in formato digitale.

Tenuta del registro in formato digitale





Il registro tenuto in modalità digitale deve essere vidimato digitalmente utilizzando il servizio delle Camere di commercio accessibile tramite il RENTRI.

Per la tenuta in formato digitale, gli operatori possono utilizzare:

- i propri **sistemi gestionali**;
- i **servizi di supporto** messi a disposizione dal RENTRI per coloro che non dispongono di sistemi gestionali.

Servizi di supporto



I servizi messi a disposizione dal RENTRI consentono agli operatori iscritti di **adempiere a tutti gli obblighi di tenuta del registro di carico e scarico in modalità digitale**, quali:

- apertura e vidimazione digitale del registro;
- inserimento dei dati previsti dai nuovi modelli;
- verifica dei dati inseriti;
- produzione del file da portare in conservazione;
- stampa di copia cartacea del registro (per uso interno);
- trasmissione dei dati al RENTRI.

Trasmissione dei dati al RENTRI

Gli operatori **trasmettono al RENTRI i dati contenuti nel registro di carico e scarico digitale.**

La trasmissione dei dati del registro di carico e scarico deve essere effettuata con **cadenza mensile**, entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'annotazione sul registro locale.

La trasmissione può essere effettuata mediante:

- interoperabilità tra il sistema gestionale dell'utente e il RENTRI
- i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI.

La trasmissione al RENTRI può essere effettuata dai soggetti che il produttore ha individuato come delegati ai sensi dell'art. 18 del D.M. 59/2023: in questo caso la trasmissione viene effettuata entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'annotazione.

